

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **90/1988** (ECLI:IT:COST:1988:90)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **26/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10267 10268**

Atti decisi:

N. 90

ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157 del codice penale e degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1981 dal Pretore di Desio nel procedimento penale a carico di Pagnacco Gian Maria ed altro, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Desio - sul presupposto che

nel caso di specie i reati di lesioni colpose gravi, contestati in relazione a malattie professionali, erano caduti in prescrizione (nella specie, quinquennale) in quanto accertati autonomamente dall'Ispettorato del lavoro molti anni dopo la denuncia dell'I.N.A.I.L. ed il riconoscimento da parte di questo della malattia professionale - dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale:

a) degli artt. 131 e 139 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - l'uno che estende alla malattia professionale le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salve le disposizioni speciali di cui al capo VII T.U., l'altro che prevede, come disposizione speciale, la denuncia all'Ispettorato del lavoro da parte dei medici che ne riconoscano l'esistenza -:

il primo in quanto non estende alla malattia professionale gli obblighi di denuncia alla P.S. ed inoltre di questa all'autorità giudiziaria previsti per gli infortuni dagli artt. 54 e 56 T.U.;

il secondo in quanto non prevede l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di denuncia della malattia professionale all'Ispettorato del lavoro;

b) dell'art. 157 cod. pen. in quanto non prevede che la prescrizione per il reato di lesioni colpose gravi decorra nell'ipotesi considerata solo al momento della denuncia di malattia professionale: in entrambi i casi, assumendo che si realizzerebbe in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori a seconda che siano colpiti da infortunio ovvero da malattia professionale, e correlativamente tra i rispettivi datori di lavoro;

Considerato che il giudice a quo afferma semplicemente la rilevanza delle questioni, senza motivare in alcun modo sul punto;

che, d'altra parte, essendo la questione sub b) subordinata all'accoglimento di quella sub a) e vertendosi in casi in cui la denuncia da parte del datore di lavoro o dell'I.N.A.I.L. non fu a suo tempo effettuata, una pronuncia della Corte nel senso richiesto dal giudice rimettente non potrebbe evidentemente incidere sulla già intervenuta prescrizione dei reati contestati e, quindi, influire sull'esito del giudizio principale;

che, pertanto, trattandosi di questioni astratte, esse vanno dichiarate inammissibili;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 157 cod. pen., 131 e 139 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Desio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.